



Protocollo n. 244/U

Reggio Emilia, il 12 maggio 2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 31

Estensore: Monica Rasori

OGGETTO: Indizione procedura di gara per il rinnovo dell'affidamento in gestione ed uso dello Stadio comunale "Mirabello" di Via G. Matteotti n. 2 a Reggio Emilia per il periodo 01.07.2016 - 30.06.2017.

OGGETTO: Indizione procedura di gara per il rinnovo dell'affidamento in gestione ed uso dello Stadio comunale "Mirabello" di Via G. Matteotti n. 2 a Reggio Emilia per il periodo 01.07.2016 - 30.06.2017.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007, legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della "Fondazione per lo sport" del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore originario;
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012;
- che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo d'intesa che regolamenta i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015;
- che lo Statuto stabilisce all'art. 29 comma 3 che "*ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata*". In ambito contrattuale, cui quella delle concessioni deve essere ricondotta, l'art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ha attribuito all'esclusiva competenza dei Dirigenti non solo la presidenza delle commissioni di gara, ma tutta la responsabilità in tema di procedura d'appalto e della stipulazione dei contratti, compresa la fase l'approvazione di questi ultimi. A tal fine detta separazione di competenze è stata richiamata nello Statuto precisamente con l'intendimento di evitare specie nella materia delle concessioni di impianti il rischio di conflitto di interessi che potrebbero sorgere tra soggetti gestionali e rappresentanti di società sportive presenti all'interno dell'organo deliberativo;
- che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava l'assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010;
- che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della

Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello Statuto della Fondazione il dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1° luglio 2010;

Considerato:

- che in data 20/06/2013, con determinazione n. 6 prot. n. 245/U, il Direttore della Fondazione ha proceduto per il periodo 01/09/2013 – 31/08/2014 all'affidamento in concessione dello Stadio comunale "Mirabello" di Via G. Matteotti n. 27 a favore dell'Associazione Temporanea di Impresa composta da ASD Class con sede in Via Guasco n. 8 e da Reggiana Calcio Femminile ASD con sede in Via Dimitrov n. 144, entrambe partecipanti alla Fondazione, alle condizioni contenute nel relativo disciplinare;
- che con atto del 30/06/2014 prot. n. 419 si è proceduto alla proroga della concessione fino al 31/08/2015 nelle more di una possibile presentazione di un progetto di riqualificazione e ristrutturazione nell'impianto in oggetto da parte di A.C. Reggiana 1919 S.p.A., come da comunicazione del 24/03/2014 prot. n. 94/E;
- che con atto del 21/08/2015 prot. n. 435 si è proceduto ad un'ulteriore rinnovo della concessione fino al 30/06/2016 a favore dell'Associazione Temporanea di Impresa composta da ASD Class con sede in Via Guasco n. 8 e da Reggiana Calcio Femminile ASD con sede in Via Dimitrov n. 144;
- che con Deliberazione n. 10 del Consiglio di Gestione del 1 aprile 2016 il Consiglio di Gestione ha deliberato di autorizzare il Direttore ad esperire gara per la concessione dell'impianto per il periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017, con possibilità di rinnovo di anni 1 (uno), nelle more di una possibile trasformazione del campo con un manto in erba sintetica;
- che l'approvazione definitiva del relativo verbale, essendo andata deserta la convocazione del 29 aprile, è avvenuta solo in data 4 maggio;
- che ci si trova in presenza di un contratto relativo ad un impianto in cui su base storica la gestione storicamente risulta essere produttiva di introiti del tutto esigui ed insufficienti a coprire i costi di gestione, senza l'apporto significativo di specifici contributi comunali, sin qui pari ad € 20.000 annui IVA compresa;
- che per ulteriori limiti, derivanti dai calendari d'uso deliberati nella seduta di Consiglio di Gestione del 1 aprile 2016, gli introiti preventivati nella prossima stagione sportiva dalle mere attività sportive sono destinati a calare ulteriormente, sicché l'impianto per la stagione futura potrà realizzare un precario equilibrio gestionale solo in virtù dell'annunciata organizzazione di due importati eventi musicali, rispetto a cui la tariffa corrisposta dall'organizzatore al Concessionario in base al tariffario in vigore, è in grado di compensare il corrispettivo sin qui pagato al Concessionario medesimo dalla Fondazione. In base a ciò sarà possibile richiedere al Concessionario di pagare alla Fondazione il medesimo canone (oltre IVA) sin qui incassato nella scorsa stagione sportiva, ma senza spesa di corrispettivo pagato dalla Fondazione;

- che in ogni caso, alla luce di tali limitazioni e della durata limitata della concessione, si può ritenere che l'impianto continui a non potersi propriamente definire a rilevanza economica;
- che in base a ciò in attuazione dell'art. 90 comma 25, della l. 289/2002, che disciplina tra l'altro la gestione degli impianti sportivi, *"ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento"*.
- che l'art. 2 della Legge Regionale Emilia Romagna 6 luglio 2007, n. 11, che attua il predetto dettato normativo, stabilisce che *"sono esclusi dalla sua applicazione gli impianti per i quali l'affidamento del servizio di gestione è regolato dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)"*, cioè per l'appunto gli impianti a rilevanza economica, ai quali si applica invece la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e concessioni pubbliche;
- che tuttavia la norma contenuta nell'art. 90, comma 25, della n. 289/2002 non esclude affatto che l'amministrazione sia tenuta ad indire una procedura selettiva improntata ai principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e ciò risulta confermato dal contenuto della stessa disposizione citata, secondo cui l'ente territoriale, nell'affidare la gestione degli impianti in argomento, deve comunque predeterminare criteri per l'individuazione degli affidatari.
- che la medesima norma regionale sopracitata, anche con riferimento agli impianti sportivi senza rilevanza economica, ha stabilito che l'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione degli impianti sportivi avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, tenendo conto e specificando che gli enti locali possono individuare altri criteri di valutazione delle offerte;
- che tuttavia la legge regionale chiarisce che dalla sua applicazione ne sono esclusi tra l'altro gli impianti gestiti da istituzioni costituite dagli enti locali e partecipate, tra gli altri, da società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. In base a ciò tale legge non vincola la Fondazione per lo sport;
- che ciò nonostante anche la Fondazione è tenuta ad indire una procedura selettiva improntata ai principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e ciò risulta confermato dal contenuto della stessa disposizione citata;
- che le norme specifiche in materia di concessioni, di cui all'art. 164 e ss del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (che già nel titolo si riferisce esplicitamente ai contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali), stabiliscono che esse si applicano *"alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori, qualora i lavori o i servizi siano"*

destinati ad una delle attività di cui all’allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l’esercizio di un’attività economica che può svolgersi anche mediante l’utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici”.

- che, a fronte di un contratto “attivo” ed in mancanza di norma specifica relativa alla fattispecie in esame, appare corretto riferirsi ai principi generali di contabilità dello Stato, di cui alle ancora vigenti norme contenuta nell’art. 3 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e nell’ Art. 37 Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in base a cui *“i contratti dai quali derivi un’entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto”*;
- che ciò appare tanto più corretto in considerazione tra l’altro dell’ interesse per l’ottenimento in Concessione di tale impianto, formalmente manifestata da qualche società sportiva e dalla stessa impresa che si appresterebbe ad organizzarvi delle manifestazioni musicali;
- che alla luce di quanto precede è dunque più che mai necessario ricorrere a procedure comparative in grado di garantire trasparenza (anche attraverso un’adeguata pubblicità), imparzialità e parità di trattamento, e ciò può essere ottenuto mediante l’indizione di una procedura aperta da aggiudicarsi semplicemente con il criterio del miglior prezzo, tramite rialzo percentuale sul canone base di € 2.500, da pubblicare sul G.U.R.I. e sul profilo della Fondazione e del Comune di Reggio Emilia;
- che la pubblicazione sulla G.U.R.I., il cui costo verrà rimborsato dall’aggiudicatario entro 60 gg., vuole ottemperare all’art. 216, co. 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base a cui gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti e gli effetti giuridici continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- che l’art. 60 del medesimo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 disciplina la procedura aperta, in base a cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un Avviso di indizione di gara, specificando al comma 3 che *“le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati”*;

Atteso

- ✓ che, stante l’imminente scadenza della concessione e l’incertezza normativa legata all’approvazione del nuovo testo in materia di contratti pubblici, oltre al differimento dei tempi da parte dei competenti organi di governo politico-amministrativo nell’assumere le decisioni in merito al futuro dell’impianto, solo di recente è stato possibile dar corso alla presente, ma, poichè è necessario garantire, anche in vista dello svolgimento di prossime manifestazioni musicali, che il futuro Concessionario possa avere un minimo di tempo per predisporre tutti gli strumenti necessari per un’adeguata organizzazione dei mezzi

occorrenti all'adempimento dei compiti connessi con l'affidamento, i tempi di pubblicazione dovranno essere necessariamente ridotti;

- ✓ che, a fronte del rischio di dover sopportare costi non sostenibili, derivanti dal pericolo di un'eventuale "non gestione" della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di danni che potrebbero derivare dall'eventuale danneggiamento degli impianti, ci si trova nella necessità di avvalersi della facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d'urgenza, secondo quanto stabilito dall'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (e precedentemente dall'art. 11, co. 9 dell'abrogato D.L. 12 aprile 2006, n. 163) nelle more della sottoscrizione del contratto.

Dato atto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge N. 136/2010, come modificato con D.L. N. 187/2010 convertito in legge N. 217/2010, al presente affidamento è attribuito il seguente Codice CIG: Z5E19D7463;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) di indire una procedura aperta per il rinnovo della concessione in gestione ed uso dello stadio Mirabello di Via Matteotti n. 2 a Reggio Emilia per il periodo 01.07.2016 - 30.06.2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 37 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e 60 co. 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il dott. Domenico Savino;
- 3) di approvare l'Avviso pubblico per la concessione in gestione ed uso dello stadio Mirabello di Via Matteotti n. 2 a Reggio Emilia ed i relativi allegati, acclusi al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da pubblicare, per estratto, sulla G.U.R.I. con scadenza della data di presentazione dell'offerta fissata per il 10 giugno, oltreché sul profilo istituzionale della Fondazione e del Comune di Reggio Emilia;
- 4) di dare atto che la relativa entrata di € 2.500 (+ I.V.A.), oltre il rialzo percentuale stabilito in sede di gara, verrà iscritta pro-quota nei Bilanci di Previsione per gli esercizi 2016-2017.

IL DIRETTORE
Dott. Domenico Savino





Avviso pubblico per la concessione in gestione ed uso dello stadio Mirabello di Via Matteotti a Reggio Emilia

Il Direttore

Visti:

- ✓ la Deliberazione n. 10 del Consiglio di Gestione del 1 aprile 2016;
- ✓ la Determinazione del Direttore N. 31 del 12/05/2016;
- ✓ l'art. 3 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 37 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, gli artt. 32, co 10, lett. b), 36, co 1, 60, co. 3, 166 e ss. del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

comunica

che dalla data odierna e fino alle ore 13,00 del **10 giugno 2016** è possibile presentare la propria offerta per ottenere la concessione in gestione ed uso dello stadio Mirabello di Via Matteotti a Reggio Emilia.

1. DURATA, VALORE E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La durata della concessione è di **anni 1 (uno)** e cioè dal **1 luglio 2016** al **30 giugno 2017**.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà praticato il maggior rialzo percentuale sul canone base annuo, pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecentovirgolazerozero) (IVA esclusa), che il Concessionario dovrà versare alla Fondazione.

Condizione preliminare a pena di esclusione per poter partecipare alla presente procedura è che gli offerenti siano in regola con i pagamenti eventualmente dovuti nei confronti della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, di eventuali altre società sportive Partecipanti della Fondazione e del Comune medesimo o abbiano firmato con tali soggetti un

piano di rientro per eventuali debiti. Ciò vale a pena di esclusione anche per i singoli partecipanti all'eventuale Raggruppamento, ove costituito.

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE OFFERTA E REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare offerta:

1. società e associazioni sportive dilettantistiche, che abbiano assunto una delle seguenti forme:
 - a. associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
 - b. associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
 - c. società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Detti soggetti sportivi devono aver ottenuto il riconoscimento del CONI ai sensi dell'art. 7 del D.L. 136/2004, risultando iscritti nel registro di cui al comma 20 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e debbono essere in grado di documentare un'esperienza gestionale di impianti sportivi per periodi continuativi pari ad almeno un anno;

2. enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, in grado di documentare un'esperienza gestionale di impianti sportivi per periodi continuativi pari ad almeno un anno;
3. società sportive professionalistiche anche costituite in forma di società commerciale, in grado di documentare un'esperienza gestionale di impianti sportivi per periodi continuativi pari ad almeno un anno;
4. imprese di Servizi costituite in forma individuale o collettiva (società commerciali o società cooperative). In tal caso le imprese erogatrici di servizi dovranno a pena di esclusione:
 - A. essere iscritte nel Registro delle Imprese, presso C.C.I.A.A., ex art. 24 D.P.R. 07.12.1995, n. 581;
 - B. documentare una esperienza di "*gestione di impianti sportivi*" per periodi continuativi pari ad almeno un anno;
 - C. fornire elenco dei periodi di "*gestione diretta di impianti sportivi*", specificandosi che non saranno ammesse alla gara imprese che abbiano un'esistenza in vita inferiore al triennio, che non siano state sin qui continuativamente operanti e che

- abbiano avuto un fatturato medio annuo nell'ultimo biennio (2014-2015) inferiore a € 80.000;
- D. fornire indicazione del numero medio annuo di dipendenti dell'impresa, suddiviso per qualifiche, tenendo nella dovuta considerazione che alla gara saranno ammesse esclusivamente imprese che negli ultimi 3 anni (2013-2014-2015) abbiano avuto in organico un numero minimo medio annuo di almeno 4 dipendenti (da documentare con DM relativo agli anni considerati).

A parità di offerte la concessione, ai sensi dell'art. 90, co. 25, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, sarà affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.

La qualifica di partecipante o sostenitore della Fondazione è ulteriore condizione preferenziale per l'affidamento, secondo quanto a sua volta desumibile dalla "Manifestazione di interesse" per la partecipazione alla "FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA", approvata con delibera n. 7 del Consiglio di Gestione del 17/12/2014.

L'opzione preferenziale a favore delle società sportive è legata alla volontà di realizzare politiche in cui la concessione di impianti sia finalizzata alla promozione e valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale. A tale scopo tutte le società sportive partecipanti, a prescindere dalla loro natura giuridica, qualora risultino aggiudicatarie, saranno tenute a:

1. collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia per favorire programmi di reinserimento, sostegno, recupero sociale o altre azioni positive a favore di un numero di ragazzi/adulti/anziani pari ad 1 unità ogni cento associati o frazione di associati all'anno, in cui la pratica sportiva venga indicata in soggetti con situazioni sociali ed economiche di indigenza (riconosciute tali dalle competenti autorità pubbliche), come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni fisiche atte a contrastare malattie legate all'invecchiamento o patologie degenerative. A tal fine i predetti individui dovranno essere associati e fatti partecipare gratuitamente alle attività sportive e sociali della società sportiva ed annualmente il Concessionario dovrà presentare documentazione validata dai Servizi Sociali o Educativi o dalle Circoscrizioni del Comune. A tutela del Concessionario eventuali oneri di carattere assicurativo o eventuali supporti straordinari per i trasporti, o eventualmente quelli per servizi o per il sostegno psico-fisico di soggetti affetti da patologie, dovranno essere forniti dai Servizi richiedenti, sollevando il Concessionario da eventuali responsabilità;

2. dare la propria disponibilità a realizzare la partecipazione attiva al Progetto "Sport e Comunità", promosso dalla Fondazione (o altri in futuro), anche mediante adesione a piani di lavoro concordati con i Servizi sociali, educativi, culturali del Comune di Reggio Emilia e la cui realizzazione sia da essi validata;
3. dichiarare la propria disponibilità a supportare eventuali attività, iniziative e manifestazioni organizzate dalla Fondazione per lo Sport.

Nel caso di affidamento della Concessione a favore di enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali o ad imprese, oltre a dare la propria disponibilità a realizzare le finalità di cui ai punti 2 e 3, essi dovranno parimenti impegnarsi per iscritto ad assumersi i relativi costi di cui al punto 1 per prestazioni analoghe, e cioè per associare gratuitamente (pagandone la quota associativa annuale fino alla scadenza della presente concessione, presso società sportive da individuarsi territorialmente) fino ad un massimo di 3 (tre) soggetti segnalati dai Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia.

3. ULTERIORI REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che vorranno presentare offerta dovranno altresì allegare a pena di esclusione:

1. Relativamente alla cura e manutenzione del manto erboso: dichiarazione attestante il possesso almeno delle seguenti attrezzature:
 - ✓ Trattorino tagliaerba raggio zero
 - ✓ Rigeneratrice semovente o riseminatrice
 - ✓ Rete livellatrice
 - ✓ Spandisabbia a traino
 - ✓ Rullo compressore per campi da calcio

Ove il concorrente ne sia sprovvisto in tutto o in parte, egli potrà dichiarare di volerne acquisire la disponibilità in caso di aggiudicazione, da utilizzare con risorse umane proprie.

E' ammessa per la cura e manutenzione del manto erboso la facoltà di avvalimento tramite impresa specializzata, provvista di attestazione SOA per la categoria "OS 24 Verde e arredo urbano", o comunque avente adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, con riferimento all'importo e alla tipologia dei lavori ed adeguata dotazione di attrezzature tecniche. In ogni caso l'intervento per il ripristino del campo di gioco andrà garantito - a pena di esclusione - entro 24 ore successive all'evento sportivo. In relazione a tale ipotesi si rimanda al successivo paragrafo "AVVALIMENTO".

2. Dichiarazione esplicita di accettazione dell'accordo di tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso e del programma minimo di lavori e manutenzioni che dovrà essere adottato, per garantirne la qualità del mantenimento, consistente almeno nei seguenti interventi:
 - a. manutenzione completa dell'impianto di irrigazione, comprensiva della sostituzione degli eventuali irrigatori che dovessero guastarsi;
 - b. dopo ogni partita sistemazione entro 24 ore delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura;
 - c. irrigazione del terreno di gioco nel periodo tra aprile e ottobre, almeno due volte alla settimana e comunque ogni volta che si renda necessario;
 - d. sfalcio, raccolta e conferimento in discarica dell'erba, nel periodo da aprile a ottobre almeno una volta a settimana e ogni altra volta si rendesse necessario;
 - e. semina di rinfitto nelle zone più colpite almeno due volte l'anno nel periodo di riposo dei campi e su richiesta del concedente ogni volta le condizioni dello stesso pregiudicassero lo svolgimento dell'attività sportiva;
 - f. diserbo selettivo ove necessario;
 - g. concimazione, almeno una volta nel corso della concessione entro il mese di marzo;
 - h. rullatura specie nel periodo invernale e primaverile ogni volta che si rendesse necessario;
 - i. segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
 - j. stendimento di sabbia e torba su richiesta del concedente e comunque ogni volta che si rendesse necessario.
3. Dichiarazione di garanzia che l'offerente è in grado di assicurare la conduzione di impianti tecnologici mediante proprie risorse umane o tramite impresa specializzata, provvista di attestazione SOA per la categoria "OG 11 Impianti tecnologici", o comunque avente adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, con riferimento all'importo e alla tipologia dei lavori ed adeguata dotazione di attrezzature tecniche. In ogni caso l'intervento andrà garantito – a pena di esclusione - entro le 24 ore successive al manifestarsi della necessità dell'intervento. In relazione a tale ipotesi si rimanda al successivo paragrafo "AVVALIMENTO".

I soggetti sportivi/le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno dichiarare che non esistono a loro carico cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

4 SPECIFICAZIONI RELATIVE ALL'USO

Si specifica che:

- I. il calendario d'uso dell'intero impianto sarà determinato dalla Fondazione per lo Sport, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni;
- II. gli eventuali spazi vuoti della palestra Zavaroni "A" saranno nella piena disponibilità del Concessionario, previa obbligatoria comunicazione alla Fondazione per lo sport della volontà del loro utilizzo;
- III. nella piena disponibilità del Concessionario sono anche la Palestra "Zavaroni B", gli spazi degli uffici ed ogni altro spazio interno, purchè l'uso che il Concessionario ne faccia sia conforme alla destinazione dell'impianto;
- IV. l'uso del campo sportivo dell'impianto "Mirabello" di via Matteotti è limitato alle sole attività sportive e tra queste alla pratica del calcio, con esclusione anche occasionale del gioco del rugby o del football americano e di manifestazioni o eventi extrasportivi, con l'eccezione di cui ai punti VIII e IX;
- V. per la stagione sportiva 2016-17 l'utilizzo del terreno di gioco verrà limitato fino alla fine del mese di aprile 2017 allo svolgimento delle sole gare del "Campionato di calcio femminile di serie B", di altre eventuali squadre femminili cittadine, che vi vogliono disputare il proprio campionato, oltre ad una gara settimanale dei campionati minori di Reggiana 1919 (alternativamente Torneo Berretti o allievi) e da calendarizzare in settimane alternate rispetto a quella della Reggiana femminile;
- VI. nessuna attività di allenamento o scuola-calcio potrà essere svolta sull'intero terreno di gioco, area per destinazione compresa, salvo eventuale rifinitura del pre-partita;
- VII. l'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento delle partite di campionati di calcio femminile sarà gratuito;
- VIII. sarà consentito a parziale deroga di quanto stabilito al punto sub IV e solo compatibilmente con le condizioni del terreno di gioco nel corso della primavera 2017, a partire dalla seconda metà di aprile, lo svolgimento delle gare relative ai tornei cittadini, rimanendo sempre la calendarizzazione in capo alla Fondazione;
- IX. se debitamente richiesto sarà autorizzato, a partire dal 25 giugno e fino al 17 luglio 2016, lo svolgimento di manifestazioni musicali ed artistiche nell'impianto. Il predetto termine finale potrà eventualmente essere derogato di qualche giorno e non oltre una settimana a parere insindacabile del Direttore e comunque non oltre il termine utile per l'inizio dei lavori di rifacimento del manto di gioco in erba naturale. Tale intervento sarà a carico della Fondazione;
- X. fin qui è stato annunciato tramite "media" il possibile svolgimento di 2 concerti nelle date del 3 luglio e 15 luglio. Ai fini dello svolgimento di tali manifestazioni e di eventuali altre, di cui al precedente punto sub IX, l'impianto sarà concesso in uso e non in subconcessione. A tale proposito:
 1. non verrà concesso l'impianto a giornata, cioè dalle ore 00,00 alle ore 24,00, ma solo per fasce orarie all'interno di una giornata, necessarie per l'allestimento e lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni, in ogni caso e per ogni attività nel rispetto del Regolamento per la disciplina di attività rumorose;

2. in conseguenza di ciò referente per la Fondazione durante lo svolgimento di tali manifestazioni rimane sempre e solo il Concessionario, che manterrà anche la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni, salvi gli obblighi stabiliti a carico di chi organizza tali manifestazioni, in particolare in materia di autorizzazioni d'esercizio e sicurezza;
3. il corrispettivo di concessione per l'uso dell'impianto a carico degli eventuali organizzatori di dette manifestazioni è quello fissato nelle tariffe (allegate al capitolato speciale descrittivo e prestazionale) e va pagato al Concessionario. A tale proposito relativamente alle manifestazioni di cui al precedente punto sub IX), per ogni manifestazione va pagata la relativa tariffa. In conseguenza di ciò:
 - A. deve essere corrisposta una quota pari al 7% sugli introiti di ogni singola manifestazione giornaliera, al netto dei diritti erariali SIAE e dell'I.V.A.;
 - B. oltre al 7% sugli introiti, lo svolgimento di ogni manifestazione comporta il pagamento de:
 - a. l'illuminazione della tribuna e l'uso di corrente, la cui tariffa da corrispondere è di € 100 + IVA a singola manifestazione giornaliera;
 - b. la pulizia della tribuna, la cui tariffa da corrispondere è di € 105 a serata + IVA a singola manifestazione giornaliera. Ove tra una manifestazione e l'altra l'organizzatore decidesse di provvedere in proprio a disbrigare l'onere delle pulizie, il Concessionario, se liberato formalmente da quest'onere, non addebiterà il relativo costo;
 - c. l'eventuale uso della sala stampa, la cui tariffa da corrispondere è di € 107,00 + IVA a singolo utilizzo;
 - d. l'eventuale uso di spogliatoio aggiuntivo oltre ai primi due, la cui tariffa da corrispondere è di € 107,00 + IVA a singola manifestazione giornaliera;
 - e. nel caso di richiesta al Concessionario da parte dell'organizzatore della manifestazione di depositare tra una manifestazione e l'altra beni, strumenti, attrezzature, ove il primo vi aderisca, questi può richiedere che tale contratto sia disciplinato per iscritto secondo le norme stabilite in materia dal Codice Civile, in ogni caso esonerando preventivamente ed esplicitamente la Fondazione per qualunque evento a ciò collegato;
 - C. gli eventuali organizzatori delle manifestazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'uso dell'impianto debbono impegnarsi per iscritto unitamente alla richiesta, conformemente presentata, a fornire immediatamente dopo l'evento al Concessionario ed in copia alla Fondazione i borderò SIAE relativi a ciascun evento a pagamento, ai fini del calcolo di quanto dovuto in termini tariffari. L'ammontare del dovuto per ogni singola manifestazione sarà determinato pertanto sommando al 7% sugli introiti della manifestazione, al netto dei diritti erariali SIAE e

dell'I.V.A. (punto A), le voci di cui ai precedenti punti Ba ed eventualmente di quelli ai punti Bb, Bc, Bd, Be, quest'ultime se fruite. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia dal Concessionario anche alla Fondazione e pagate dall'organizzatore dell'evento entro 30 giorni dall'emissione;

- D. come per tutti gli impianti, trattandosi di utilizzo occasionale, il Concessionario può richiedere il pagamento anticipato. In tal caso esso può essere forfettariamente e concordemente stimato in base alle prevendite, salvo conguaglio;
- E. in ogni caso a garanzia dei crediti derivanti dai precedenti punti sub 9 e 10, il Concessionario potrà pretendere dal richiedente in uso l'impianto la prestazione di una fideiussione a prima richiesta per un valore corrispondente a quello presunto, qui calcolabile in € 15.000 a singola manifestazione giornaliera. La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui al Titolo V (artt. 106 e ss.) del D. Lgs. 01/99/1993 n. 385 s.m.i., che svolgano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di rilascio di garanzie, autorizzati dal Ministero competente.
- Il richiedente in uso l'impianto sarà obbligato a reintegrare la cauzione, di cui il Concessionario decidesse di avvalersi, in tutto o in parte, fino a completa estinzione del debito garantito. La fideiussione, a prima richiesta e con efficacia per almeno centottanta giorni dal 1 luglio 2016, potrà prevedere:
- a. l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice Civile;
 - c. l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta del Concessionario;
 - d. la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concessionario, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
- F. l'attività di somministrazione spetta al Concessionario. Se l'organizzatore dell'evento vuole fruire dei locali ad uso somministrazione di alimenti e bevande dovrà ottenerne la disponibilità dal Concessionario e munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie.

5 UTENZE

Si evidenzia che le utenze saranno integralmente a carico del Concessionario, che avrà l'onere di provvedere alla volturazione a proprio nome dei relativi contratti con decorrenza 1 luglio 2016, salvo conguaglio per eventuali ritardi nel subingresso.

6 TARIFFE D'USO E GARANZIE DI PAGAMENTO DA PARTE DI TERZI

Nel caso di obbligazioni derivanti da manifestazioni extrasportive vale quanto detto sopra.

Anche con riguardo all'utilizzo per attività sportive, la determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico delle Associazioni o Gruppi Sportivi, fruitori dell'impianto, sarà effettuata dal Concessionario con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso contenute nell'apposito Tariffario della Fondazione per lo Sport.

L'attuale tariffario, oltreché allegato al presente, è consultabile al seguente link:

<http://www.fondazionesport.it/allegati/TARIFFARIO %20AGG 1-4-16 160427011342.pdf>

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere al gestore il costo per ulteriori 15 giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata.

La rinuncia va comunicata per iscritto alla Fondazione ed al Concessionario.

Anche a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'utilizzo per attività sportive, il Concessionario potrà pretendere dai fruitori dell'impianto una fidejussione per valore corrispondente a due mesi di utilizzo, tranne nel caso di utilizzo occasionale, ove può comunque essere richiesto il pagamento anticipato.

La fideiussione dovrà essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione a prima richiesta dovrà riportare:

- ✓ l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
- ✓ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- ✓ l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente;
- ✓ la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concessionario con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche al Concedente, ove richieste.

Il Concessionario, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dalla Fondazione l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva, fino a totale pagamento dei debiti.

Il Concessionario invierà mensilmente il prospetto riepilogativo con l'indicazione della denominazione delle Società e Scuole che utilizzano gli spazi ed il numero delle persone presenti in tali circostanze.

7 CONDIZIONI D'USO

Le norme che disciplinano la Concessione sono quelle contenute nell'allegato schema di "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale", che dovrà essere restituito firmato in ogni pagina.

8 CANONE D'USO

In relazione all'uso dell'impianto, il Concessionario dovrà versare alla Fondazione un canone concessorio pari alla somma derivante dal rialzo percentuale praticato in sede di offerta sul canone base di € 2.500,00 (duemilacinquecentovirgolazerozero) (IVA esclusa), da corrispondere in due rate di pari importo alle scadenze del 30/11/2016 e 31/05/2017.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di invio della fattura emessa dal Concedente alle scadenze corrispondenti.

9 GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA (artt. 93 e 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

Garanzia provvisoria

Per poter partecipare alla gara, a pena d'esclusione l'offerta dovrà essere corredata da una "garanzia provvisoria", pari al 4 percento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Fondazione.

La garanzia fideiussoria a scelta del Concessionario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Garanzia definitiva

Il concessionario, ai sensi dell'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai fini della sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Essa andrà integrata in ragione dello svolgimento di un maggior numero di manifestazioni rispetto a quelle indicate.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione della prestazione. La Fondazione può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, si procederà alla risoluzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, nonché l'affidamento della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta del Concessionario può essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia a prima richiesta dovrà riportare:

- ✓ l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ✓ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- ✓ l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente;
- ✓ la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concedente beneficiario con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di

ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'art 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, l'attività di rilascio di garanzie autorizzati dal Ministero competente. Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Fondazione decidesse di avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Alla scadenza della concessione-contratto si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

10 ASSICURAZIONE

Il Concessionario dovrà essere disponibile all'atto della accettazione della concessione-contratto, a presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in concessione, valida per tutto il periodo della concessione medesima e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremiloni) per sinistro, per persona e per danni alle cose.

11 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, che assume durante la Concessione la veste legale di "gestore dell'impianto", avrà l'obbligo – relativamente alle risorse umane che presteranno servizio durante le manifestazioni e gare con pubblico – del possesso dello specifico attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni previste dalla L. 3 agosto 2007, n. 123, dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e dal D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.

In conseguenza di ciò il Concessionario sarà tenuto a proprie spese a far frequentare al proprio personale, addetto alla conduzione dell'impianto, in ragione della diversa tipologia del medesimi, i corsi di primo soccorso e antincendio ed i relativi corsi di aggiornamento, nonché a fare sì che i medesimi siano muniti di ogni certificazione prevista dalla legge in ogni materia, ove sprovvisti.

12 DOCUMENTAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La prova delle modalità di costituzione, dell'iscrizione ai rispettivi Registri e le altre documentazioni richieste potranno essere alternativamente fornite mediante:

- a. certificazione;
- b. dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, cioè sottoscritta da uno dei legali rappresentanti, non soggetta ad autenticazione, nel caso la sottoscrizione stessa sia apposta in presenza del dipendente della Fondazione addetto a ricevere detta dichiarazione, ovvero nel caso la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ;
- c. richiesta di acquisizione d'ufficio di documenti già in possesso della stazione concedente.

In quest'ultimo caso l'interessato deve dichiarare che le informazioni contenute negli atti di cui si richiede l'acquisizione d'ufficio non hanno subito modificazioni.

La documentazione definitiva in originale o in copia autenticata verrà richiesta solo all'aggiudicatario, procedendosi all'accertamento delle dichiarazioni e dei requisiti con modalità ordinarie, ove non disponibili procedure informatiche.

13 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESE E CONSORZI

I soggetti che intendano partecipare alla gara possono presentare offerta in forma singola o riunita o consorziata.

Ai sensi dell'art. 48, co 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono presentare offerta (**ALLEGATO A4**) anche soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi, purse se non ancora costituiti.

In tal caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti (**ALLEGATO B2**) e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (**ALLEGATO A4**), da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie.

Per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

Le prestazioni di servizi principali sono quelle che attengono essenzialmente alla pulizia, custodia, sorveglianza, manutenzione dell'immobile, conduzione di impianti tecnologici, informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto, riscossione delle tariffe; quelle secondarie sono invece legate alla manutenzione, cura e ripristino del manto erboso.

In caso di Raggruppamento o Consorzio devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei soggetti che presentano offerta raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Concedente, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Ai sensi dell'art. 48, co 7, del D. Lgs. N. 50/2016 è vietato ai concorrenti:

- a. di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- b. di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi ed i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Il raggruppamento ed il consorzio sono tenuti ad indicare la denominazione di tutti i consorziati.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48, co 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima concessione

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alla prestazione del servizio ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa, se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, i soggetti partecipanti devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.

La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti del Concedente.

In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire il pagamento diretto del canone di concessione a favore del Concedente da parte delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti del Concedente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il Concedente, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione dei soggetti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Per tutto quanto qui non previsto si rimanda alla disciplina contenuta nell'art. 48, co. 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di presentazione di offerta da parte di Raggruppamento o Consorzio le certificazioni di cui ai punti 1) 2) e 3), 4A) del paragrafo sub 2 (denominato "SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE OFFERTA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" - pag. 2 e 3) dovranno essere possedute a seconda della tipologia - da ciascuna impresa/soggetto ed indicate nel mandato o nell'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, di cui all'ALLEGATO **A4**.

I requisiti di cui ai punti 4B, 4C sono riferiti ad almeno uno dei soggetti o delle imprese del raggruppamento.

Il requisito di cui al punto 4D deve essere posseduto almeno dall'impresa che possiede i requisiti gestionali, di cui ai precedenti punti 4B E 4C, se mandataria.

Le dichiarazioni di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di non esistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione dovranno essere rese da tutti i soggetti/imprese facenti parte del raggruppamento nell'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, di cui all'ALLEGATO **A4**.

14 AVVALIMENTO

Il soggetto che intende presentare offerta, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle

capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Il soggetto che intende presentare offerta e che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA richiesta all'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in alternativa al possesso della SOA, il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Il soggetto che intende presentare offerta dovrà allegare una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Fondazione a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione del sopramenzionato articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, il concorrente viene escluso e la fideiussione provvisoria escussa.

Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione.

La Fondazione verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Decreto.

In tal caso la Fondazione imporrà all'aggiudicatario di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Fondazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

A seconda dell'importo della concessione posto a base di gara, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subconcessionaria nei limiti dei requisiti prestati.

La Fondazione eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione della concessione.

A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta nel corso della Concessione che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

15 SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Il concorrente, se intende avvalersi del subappalto o del cottimo, deve indicare i servizi che intende subappaltare.

16 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL'OFFERTA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di concessione, previo obbligatorio sopralluogo all'impianto da concordarsi con la stazione concedente, i soggetti partecipanti dovranno far pervenire apposito plico, idoneamente sigillato, contenente l'offerta e le documentazioni prescritte a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata oppure a mano, esclusivamente all'indirizzo:

***FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
Via F.lli Manfredi, 12/d - 42124 Reggio Emilia***

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10 giugno 2016

sotto comminatoria di esclusione dalla gara, intendendosi la Stazione concedente esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi postali, a mano o a mezzo servizio postale dello Stato o mediante agenzia di recapito autorizzata.

La consegna a mano del plico è possibile in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 13,15 ed il pomeriggio dei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso l'indirizzo sopra indicato. In tale caso, il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi, oltre la chiusura con ceralacca, una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, coperto da nastro adesivo, attestando l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo i partecipanti dovranno concordarne le modalità con la stazione concedente, che rilascerà in copia un attestato, da allegare alla documentazione di gara. Tale attestato verrà rilasciato dalla Stazione concedente al termine dello stesso.

Sul plico esterno dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta:

**Offerta per la concessione in gestione ed uso dello stadio Mirabello di Via
Matteotti a Reggio Emilia**

nonché:

- l'indicazione del mittente;
- la ragione sociale;
- la sede legale;
- n. di telefono, fax ed eventuale e-mail / indirizzo Pec
- Codice CIG: Z5E19D7463

Il plico deve contenere al suo interno **due buste**, a loro volta sigillate nei modi sopraindicati, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente di:

Busta A – Documentazione amministrativa;

Busta B – Offerta economica.

Le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti di cui alla Busta "A" e l'offerta economica di cui alla Busta "B" dovranno essere compilate in lingua italiana.

Nel caso in cui le relative dichiarazioni, i documenti e l'offerta siano sottoscritte da un institore (ex art. 2203 c.c.) o da un procuratore (ex art. 2209 c.c.) del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura in originale, oppure in copia autentica, ai sensi di legge, oppure in copia semplice autenticata ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., ovvero atto notorio ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i..

BUSTA A: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" (dicitura da riportare all'esterno della busta) controfirmata su tutti i lembi di chiusura, contenente la seguente documentazione amministrativa:

A. **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**, formulate completando in ogni loro parte gli **ALLEGATI A1 o A2**, che sono da ritenersi parte integrante del presente Avviso, attestanti i requisiti generali e il possesso dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente o dal presente Avviso, sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000 da uno dei legali rappresentanti, non soggette ad

autenticazione e presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

L'ALLEGATO **A4** va compilato secondo le modalità prescritte dal paragrafo sopraindicato e rubricato **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESE E CONSORZI**

- B. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, FORMULATA COMPLETANDO IN OGNI SUA PARTE L' ALLEGATO **A3** - DICHIARAZIONE PROTOCOLLI INTESA E ANTIMAFIA, qui richiamati, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 da uno dei legali rappresentanti, non soggetta ad autenticazione, e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, co. 9, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. "le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione concedente, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione concedente assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione concedente ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa".

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte." (art. 95, co 15 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.).

In esecuzione della delibera di Consiglio di Gestione N. 13 del 01/04/2016 la sanzione

prevista per l'inaservanza dell'articolo su citato comporta il pagamento della sanzione pecuniaria di € 12,50 (pari allo 0.5% dell'importo del servizio).

- C. **GARANZIA PROVVISORIA** di cui all'art. 93, co. 1, del D. Lgs. N. 50/16 s.m.i., pari a **Euro 100,00** da prestarsi con le modalità indicate nell'articolo citato.

A norma del co. 8 del medesimo art. 93 D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del medesimo decreto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi del co. 4 del medesimo art. 93 D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i. la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al **beneficio della preventiva escusione del debitore principale**, la rinuncia all'**eccezione** di cui all'art. 1957, co. 2, del Cod. Civ., l'**operatività** della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Stazione concedente.

N.B.: in caso di soggetti concorrenti non ancora costituiti la cauzione dovrà prestarsi a nome di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

- D. **SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO AI SENSI ART. 89 D. LGS. 50/2016 e s.m.i.**

Il concorrente allega:

- a. una dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., attestante l'avvalimento di impresa specializzata, provvista di attestazione SOA per la categoria corrispondente o comunque avente adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, con riferimento all'importo e alla tipologia dei lavori ed adeguata dotazione di attrezzature tecniche; in ogni caso l'intervento andrà garantito – a pena di esclusione - entro 24 ore successive all'evento che lo ha determinato. In relazione a tale ipotesi allega dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria:

- ✓ attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ✓ attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- ✓ con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Fondazione a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

- b. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e

a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione.

- E. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE IN OGNI PAGINA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE rilasciato dalla stazione concedente all'atto del sopralluogo obbligatorio;
- F. ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI DI GARA (ALLEGATO A5) e scaricabile al link riportato al successivo art. 17;
- G. ATTESTATO EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO, rilasciato dalla stazione concedente al termine dello stesso.

BUSTA B) "OFFERTA ECONOMICA" con l'indicazione della gara cui si riferisce, controfirmata su tutti i lembi di chiusura, deve contenere offerta redatta in lingua italiana, in competente bollo da € 16,00.

L'offerta va presentata conformemente al Modulo di offerta economica, allegato al presente Avviso (ALLEGATI **B1 o B2**)

L'offerta economica, esclusivamente derivante dall'applicazione del rialzo unico percentuale (con l'eventuale indicazione massima di due decimali) offerto sul canone da corrispondere alla Fondazione, posto a base di gara, dovrà essere sottoscritta in modo chiaro e leggibile:

- a. dal titolare dell'impresa;
- b. dal rappresentante legale o da suo procuratore (allegare procura), se trattasi di Ente o società;
- c. dal titolare o dal rappresentante legale o da suo procuratore (allegare procura) della capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito;
- d. dai titolari o dai rappresentanti legali di tutte le imprese che costituiranno la sopra detta associazione e/o consorzio qualora, il raggruppamento temporaneo o consorzio non fosse costituito.

Si precisa che:

- a. non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte economiche condizionate o espresse in modo indeterminato;
- b. in caso di discordanza tra il rialzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello indicato in lettere (il rialzo, eventualmente con un massimo di due decimali, dovrà essere specificato in lettere anche nella parti decimali);
- c. non saranno ammesse offerte alla pari o in diminuzione;

- d. la Fondazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della concessione;
- e. nel caso in cui venga ammessa l'offerta di un solo concorrente, se ritenuta valida e congrua, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore di questo;
- f. nel caso di offerte uguali e valide si procederà nell'ordine secondo questi criteri:
 - ✓ la concessione, ai sensi dell'art. 90, co. 25 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, sarà affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;
 - ✓ la qualifica di partecipante o sostenitore della Fondazione è ulteriore condizione preferenziale per l'affidamento;
 - ✓ si procederà per sorteggio;
- g. l'aggiudicatario su richiesta della stazione concedente è tenuto a fornire spiegazioni sull'ammontare dell'offerta, se questa appare anormalmente alta, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa;
- h. nel caso di offerta presentata da imprese non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza;
- i. in ogni caso il Concedente – in analogia a quanto disposto dall' art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 - potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente alta.

Con l'importo finale globale offerto, derivante dall'applicazione del rialzo unico percentuale – espresso sia in cifre che in lettere – sull'importo a base di gara, il Concessionario, preso atto della potenziale redditività dell'impianto, dà atto di essere in grado di sostenere ogni spesa principale, provvisionale ed accessoria, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, lavorazione o magistero ed ogni spesa in genere per eseguire il servizio secondo quanto previsto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché le spese generali e l'utile d'impresa e in genere ogni altra spesa pure se qui non menzionata, con esclusione della sola I.V.A.

A tal fine egli è unico responsabile della riscossione delle tariffe dovute dai fruitori dell'impianto, ove non ne segnali tempestivamente il ritardato o mancato pagamento alla Fondazione.

E' pure integralmente a suo carico l'onere e la responsabilità di ogni mancata riscossione, per non aver preteso la prestazione preventiva delle garanzie a tutela delle obbligazioni vamate, specie per manifestazioni extrasportive, secondo quanto specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

A tal fine egli potrà pretendere dalla Fondazione che NEGHI L'AUTORIZZAZIONE D'USO DELL'IMPIANTO AI SOGGETTI CHE SI RIFIUTINO DI PRESTARE LE IDONEE GARANZIE.

Resta salva la facoltà per la Fondazione di disporre indagini sulla potenzialità e capacità finanziaria, economica e tecnica, oltre l'accertamento d'ufficio, di fatti, stati e qualità autocertificati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e s.m.i..

Il Concedente in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

17 MODALITA' OPERATIVE DI ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA ELABORATI TECNICI-AMMINISTRATIVI

Per partecipare alla gara è fatto obbligo di presa visione di tutta la documentazione di seguito elencata ed allegata all'avviso:

1. modulo per presentazione documentazione amministrativa per associazioni sportive (A1);
2. modulo per presentazione documentazione amministrativa per altri soggetti (A2);
3. modulo dichiarazione antimafia e lavoro nero (A3);
4. modulo dichiarazione impegno a costituire ATI (A4);
5. modulo per presentazione offerta economica individuale (B1);
6. modulo per presentazione offerta economica raggruppamento temporaneo (B2);
7. attestato presa visione documenti di gara (A5);
8. tariffario.

e scaricabili sul sito della Fondazione al seguente link:

<http://www.fondazionesport.it/Sezione.jsp?idSezione=685>.

All'atto del sopralluogo obbligatorio il concorrente dovrà inoltre ritirare copia del "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale" e le planimetrie dell'impianto. Il Capitolato dovrà essere sottoscritto in ogni pagina ed allegato alla busta "A".

18 RICHIESTA CHIARIMENTI

Qualora i concorrenti avessero necessità di sottoporre alla Fondazione richieste di chiarimenti relativi al presente Avviso ed ai documenti di gara possono inviare i quesiti utilizzando:

e-mail: fondazionesport@twtcert.it

telefax: 0522-58.53.03

Termine ultimo per richiesta chiarimenti: mercoledì 8 giugno 2016 ore 13,00.
Le risposte ai quesiti verranno inoltrate via fax o PEC.

19 PROTOCOLLO ANTIMAFIA – PROTOCOLLO CONTRO IL LAVORO NERO

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo dei requisiti prescritti. In particolare, le clausole contenute nei Protocolli sopra richiamati saranno vincolanti nei confronti del contraente in base a quanto disposto dall'art. 1341, comma 1, del Codice Civile.

20 CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Il conferimento della concessione sarà effettuato previa adozione di apposita Determinazione su conforme proposta della Commissione di gara.

L'aggiudicatario si impegna a dar corso alla concessione nella data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto.

La Fondazione, a fronte del rischio di dover sopportare costi non sostenibili, derivanti dal pericolo di un'eventuale "non gestione" della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di danni che all'ente sarebbe potuta derivare dall'eventuale danneggiamento degli impianti, si riserva sin d'ora la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 nelle more della sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a dar corso alla concessione nella data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un danno alla Fondazione. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara, la Fondazione prima dell'attivazione della concessione formalizzerà con l'aggiudicatario le modalità operative di gestione della concessione oggetto del presente bando.

21 SEDUTA DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Al fine di individuare il soggetto aggiudicatario in via provvisoria, la relativa procedura verrà esperita in seduta pubblica il giorno lunedì 13 giugno 2016 ore 10,30 presso la sede della Fondazione per lo Sport in Via F.lli Manfredi n. 12/d - Reggio Emilia.

Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero loro delegati.

L'aggiudicazione definitiva, resterà subordinata alle verifiche connesse con la congruità dell'offerta e con la relativa documentazione, che deve essere prodotta nella busta "A".

L'aggiudicazione definitiva della concessione avverrà mediante Determinazione del Direttore e sarà comunicata all'impresa mediante fax o Pec.

Successivamente, l'aggiudicatario verrà invitato a presentarsi per la sottoscrizione del contratto.

Le spese inerenti la sottoscrizione sono a carico del Concessionario

Termine di validità dell'offerta: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data della presentazione dell'offerta.

22 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL'AGGIUDICATARIO

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare, entro il termine stabilito da questa Fondazione, pena decadenza dell'aggiudicazione, tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia a comprova di quanto dichiarato in sede di gara, nonché quella eventualmente necessaria all'attività di inizio della concessione.

In particolare prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà:

- prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/16 e s.m.i., che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del cod. civ., l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione concedente;
- stipulare ai sensi della normativa vigente, polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremiloni) per sinistro, per persona e per danni alle cose.

L'aggiudicatario è obbligato a stipulare nuovo contratto assicurativo, di equivalente contenuto, con tempestività tale da non lasciare il rischio scoperto, qualora la Compagnia Assicuratrice receda dal contratto a qualsiasi titolo.

23 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti d'incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare, il Codice Identificativo di Gara (Z5E19D7463).

24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente Avviso e verranno conservati

sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia.

Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra.

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia nella persona del titolare del trattamento dott. Domenico Savino, che è anche Responsabile del procedimento, – Telefono 0522- 456.698 – Fax 0522- 585.303 - Posta elettronica: domenico.savino@municipio.re.it.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- ✓ inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente;
- ✓ comunicare tempestivamente alla stazione concedente ogni eventuale variazione dei dati riportati negli eventuali certificati camerali propri e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico;
- ✓ è esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 216, co. 11, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. è a carico dell'aggiudicatario il rimborso delle spese per la pubblicazione del presente Avviso sul GURI entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

25 PROCEDURE DI RICORSO

Contro il presente Avviso, per quanto autonomamente lesivo, contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva o gli eventuali atti di esclusione può essere proposto ricorso avanti al Giudice Amministrativo competente nei modi e tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente è competente il Foro di Reggio Emilia

Per eventuali informazioni si prega di contattare il seguente numero: 0522-456.698, dott. Domenico Savino. In caso di assenza dello stesso ci si può rivolgere a Monica Rasori - 0522/456.473.

Reggio Emilia,

IL DIRETTORE
Dott. Domenico Savino

ALLEGATO A1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
MODULO PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Spett.le
Fondazione per lo Sport del
Comune di Reggio Emilia
Via F.lli Manfredi n. 12/d
42124 Reggio Emilia

IL SOTTOSCRITTO

NATO A IL

IN QUALITA' DI (*carica sociale*)

DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA (*denominazione e ragione sociale*)

.....
SEDE LEGALE: Città Prov.

Cap. Via/Piazza n° civ.

SEDE OPERATIVA: Città Prov.

Cap. Via/Piazza n° civ.

CODICE FISCALE

PARTITA I.V.A.

NUMERO DI TELEFONO N. FAX

INDIRIZZO MAIL

INDIRIZZO P.E.C.

ISCRIZIONE REGISTRO C.O.N.I.....

TUTTO CIO' PREMESSO in relazione all'Avviso pubblico per la concessione in gestione ed uso dello "Stadio Mirabello" di Via Matteotti a Reggio Emilia ed ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

1. che intende partecipare alla procedura per la concessione in gestione ed uso dello Stadio Mirabello di Via Matteotti a Reggio Emilia per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, accettando integralmente e senza condizioni il contenuto dell'apposito Avviso e del "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale", che dovrà essere restituito firmato in ogni pagina, recante le disposizioni per la concessione dell'impianto medesimo;
2. che l'offerta e' presentata:

- a titolo individuale

IN ALTERNATIVA

- in qualità di mandatario del Raggruppamento temporaneo/consorzio, costituito dai soggetti di cui all'**ALLEGATO A4**. In ragione di ciò si esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, sicche' le dichiarazioni rese sono riferibili pure ai soggetti costituenti il raggruppamento;
- di essere in regola con i pagamenti eventualmente dovuti nei confronti della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, di eventuali altre società sportive Partecipanti della Fondazione e del Comune medesimo o di aver firmato con tali soggetti un piano di rientro per eventuali debiti. Ciò vale a pena di esclusione anche per i partecipanti all'eventuale Raggruppamento, ove costituito;
- di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di possedere le capacità tecniche e professionali per assumere la concessione dell'impianto oggetto di gara;

- di essere iscritta nel registro di cui al comma 20 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- di essere associato alla "Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia"

IN ALTERNATIVA

- di non essere associato alla "Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia"
- di possedere **direttamente** *esperienza gestionale di impianti sportivi* per periodi continuativi pari ad almeno un anno e precisamente
Denominazione impianto: _____
Natura dell'impianto (pubblico/privato) _____
Proprietà dell'impianto _____
Localizzazione (città, via/p.zza, n.civ) _____

Periodo di gestione: dal _____ al _____.

IN ALTERNATIVA

- di possedere *esperienza gestionale in impianti sportivi* per periodi continuativi pari ad almeno un anno **mediante uno dei soggetti/imprese raggruppati** (_____) di cui intende avvalersi, che in ragione di ciò eseguirà i compiti di organizzazione generale del servizio all'interno del raggruppamento, soddisfacendo in tal modo i pertinenti criteri di selezione e dichiarando che non esistono a carico di tale soggetto motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
L'esperienza gestionale è quella di seguito indicata:
Denominazione impianto: _____
Natura dell'impianto (pubblico/privato) _____
Proprietà dell'impianto _____
Localizzazione (città, via/p.zza, n.civ) _____

Periodo di gestione: dal _____ al _____.

Consapevole che in tal caso non saranno ammesse alla gara imprese che abbiano un'esistenza in vita inferiore al triennio e che abbiano avuto un fatturato medio annuo nell'ultimo biennio (2014-2015) inferiore a € 80.000, dichiara tale impresa essere stata costituita in data _____ di essere stata sin qui continuativamente operante e di avere avuto un fatturato nell'ultimo biennio (2014-2015) pari a € _____ nel 2014 e di € _____ nel 2015.

VALIDO SOLO PER OFFERTA PRESENTATA DA SOCIETA' SPORTIVE CHE SI PRESENTINO IN RAGGRUPPAMENTO CON IMPRESE

- che il numero medio annuo di dipendenti dell'impresa facente parte del raggruppamento negli ultimi 3 anni (2013-2014-2015) è stato di _____ dipendenti (da documentare con DM relativo agli anni considerati);

Si ricorda che saranno ammesse esclusivamente imprese che negli ultimi 3 anni abbiano avuto in organico un numero minimo medio annuo di almeno 4 (quattro) dipendenti;

- che si impegna a:
 - collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia per favorire programmi di reinserimento, sostegno, recupero sociale o altre azioni positive a favore di un numero di ragazzi/adulti/anziani pari ad 1 unità ogni cento associati o frazione di associati all'anno, in cui la pratica sportiva venga indicata in soggetti con situazioni sociali ed economiche di indigenza (riconosciute tali dalle competenti autorità pubbliche), come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni fisiche atte a contrastare malattie legate all'invecchiamento o patologie degenerative.
A tal fine i predetti individui dovranno essere associati e fatti partecipare gratuitamente alle attività sportive e sociali della società sportiva ed annualmente il Concessionario dovrà presentare documentazione validata dai Servizi Sociali o Educativi o dalle Circoscrizioni del Comune. A tutela del Concessionario eventuali oneri di carattere assicurativo o eventuali supporti straordinari per i trasporti, o eventualmente quelli per servizi o per il sostegno psico-fisico di soggetti affetti da patologie, dovranno essere forniti dai Servizi richiedenti, sollevando il Concessionario da eventuali responsabilità;
 - dare la propria disponibilità a realizzare la partecipazione attiva al Progetto "Sport e Comunità", promosso dalla Fondazione (o altri in futuro), anche mediante adesione a piani di lavoro concordati con i Servizi sociali, educativi, culturali del Comune di Reggio Emilia e la cui realizzazione sia da essi validata;
 - dichiarare la propria disponibilità a supportare eventuali attività, iniziative e manifestazioni organizzate dalla Fondazione per lo Sport;
- che relativamente alla cura e manutenzione del manto erboso è in possesso almeno delle seguenti attrezzature:
 - ✓ Trattorino tagliaerba raggio zero
 - ✓ Rigeneratrice semovente o riseminatrice
 - ✓ Rete livellatrice
 - ✓ Spandisabbia a traino
 - ✓ Rullo compressore per campi da calcio

IN ALTERNATIVA

- che relativamente alle sopraccitate attrezzature, essendone sprovvisto, si impegna ad acquisirne la disponibilità in caso di aggiudicazione, da utilizzare con risorse umane proprie.

IN ALTERNATIVA

- che per la cura e manutenzione del manto erboso si avvarrà di impresa specializzata, provvista di attestazione SOA per la categoria "OS 24 Verde e arredo urbano",

IN ALTERNATIVA

- che per la cura e manutenzione del manto erboso si avvarrà di impresa specializzata, avente adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, con riferimento all'importo e alla tipologia dei lavori ed adeguata dotazione di attrezzature tecniche. In ogni caso l'intervento per il ripristino del campo di gioco andrà garantito - a pena di esclusione - entro 24 ore successive all'evento sportivo.

In relazione ad entrambe le due precedenti ipotesi si allega dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria:

- a. attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b. attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c. attestante che essa si obbliga verso il concorrente e verso la Fondazione a mettere a disposizione per tutta la durata della Concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

Si allega altresì in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della Concessione.

- di accettare l'accordo di tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso e del programma minimo di lavori e manutenzioni che dovrà essere adottato, per garantirne la qualità del mantenimento, consistente almeno nei seguenti interventi:
 - a. manutenzione completa dell'impianto di irrigazione, comprensiva della sostituzione degli eventuali irrigatori che dovessero guastarsi;
 - b. dopo ogni partita sistemazione entro 24 ore delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura;
 - c. irrigazione del terreno di gioco nel periodo tra aprile e ottobre, almeno due volte alla settimana e comunque ogni volta che si renda necessario;
 - d. sfalcio, raccolta e conferimento in discarica dell'erba, nel periodo da aprile a ottobre almeno una volta a settimana e ogni altra volta si rendesse necessario;
 - e. semina di rinfitto nelle zone più colpite almeno due volte l'anno nel periodo di riposo dei campi e su richiesta del concedente ogni qual volta le condizioni dello stesso pregiudicassero lo svolgimento dell'attività sportiva;
 - f. diserbo selettivo ove necessario;
 - g. concimazione, almeno una volta nel corso della concessione entro il mese di marzo;
 - h. rullatura specie nel periodo invernale e primaverile ogni volta che si rendesse necessario;
 - i. segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
 - j. stendimento di sabbia e torba su richiesta del concedente e comunque ogni volta che si rendesse necessario.
- di essere in grado assicurare la conduzione di impianti tecnologici mediante proprie risorse umane

IN ALTERNATIVA

- di essere in grado assicurare la conduzione di impianti tecnologici tramite impresa specializzata, provvista di attestazione SOA per la categoria "OG 11 Impianti tecnologici".

IN ALTERNATIVA

- che per la conduzione di impianti tecnologici si avvarrà di impresa avente adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, con riferimento all'importo e alla tipologia dei lavori ed adeguata dotazione di attrezzature tecniche. In ogni caso l'intervento andrà garantito – a pena di esclusione - entro le 24 ore successive al manifestarsi della necessità dell'intervento.

In relazione ad entrambe le due precedenti ipotesi si allega dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria:

- a. attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b. attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c. attestante che essa si obbliga verso il concorrente e verso la Fondazione a mettere a disposizione per tutta la durata della Concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Si allega altresì in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della Concessione.

- che non esistono a proprio carico, o delle imprese ausiliarie in caso di avvalimento, o delle imprese raggruppate, cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riportato in calce¹, che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione ad una

¹ Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui deriva, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (€ 10.000 n.d.a.) Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire

procedura d'appalto o concessione e di cui, sottoscrivendo la presente, si attesta di avere letto con attenzione e compreso il contenuto, specie con riferimento alle fattispecie ivi individuate di reato, a tutti i soggetti cui i medesimi si riferiscono, a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli altri illeciti ed alle altre condizioni menzionate. Si attesta altresì di avere compreso che non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

PER IL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

- che lo stesso deve dirsi oltreché per il sottoscritto e per i membri del proprio Consiglio Direttivo (o organismo equivalente) anche per i Presidenti e membri dei Consigli Direttivi degli altri soggetti che costituiscono il Raggruppamento;

In particolare il sottoscritto dichiara

- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei propri riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

IN ALTERNATIVA

- di essere stato ammesso al concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 16-3-1942, n. 267, come modificato dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 ed al fine di partecipare alla presente gara, allega:

qualsiasi danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

- ✓ la relazione di un professionista in possesso di requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lettera d), dello stesso Regio Decreto e sue s.m.i., che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- ✓ la dichiarazione del legale rappresentante di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della Concessione, il quale si è impegnato, nei confronti del concorrente e della stazione concedente, a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione della concessione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al servizio oggetto della presente Concessione;
- ✓ la documentazione prescritta dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e sue s.m.i. che attesta da parte del soggetto in "avvalimento" il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della Concessione.

(Nota: l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto co., lettera b) dell'Art. 186-bis del R.D. 16-3-1942, n. 267, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento).

- di non avere commesso violazioni gravi (cioè che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti a € 10.000, ex art. articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 n.d.r.), definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.

IN ALTERNATIVA

- che pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori);
- (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO)
che non esistono altresì a carico di soggetti rispetto a cui si intende esercitare la facoltà di avvalimento cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;

- di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate sin qui dalla Fondazione e/o di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti derivanti dal D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., in materia di sicurezza sul lavoro, nonché del D.M. 18/03/1996, come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal d.m. 6 giugno 2005;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso, nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché nel Protocollo d'intesa stipulato dall'Amministrazione comunale in data 23.10.2006 con le Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali di categoria e nel Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici;
- di voler subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le seguenti prestazioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia:
(indicare % subappalto);

IN ALTERNATIVA

- di non voler subappaltare alcuna prestazione;
- di voler comunicare alla Fondazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del contratto medesimo.

DICHIARA ALTRESÌ

1. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della concessione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
2. di aver effettuato una verifica della disponibilità delle risorse umane necessarie per la prestazione dei servizi oggetto della presente concessione;
3. di dare atto che è possibile procedere coi modi e nei tempi indicati dall'Avviso, che si giudicano adeguati, ad un sopralluogo dell'impianto e che un mancato sopralluogo del medesimo determinerà l'esclusione dell'offerta;

4. di essere a conoscenza dello stato di fatto dell'impianto, di non sollevare in corso di concessione obiezione o pretesa alcuna riguardo al medesimo;
5. di avere in base a ciò esatta cognizione del medesimo e dunque di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della propria offerta, giudicandola, quindi, realizzabile e remunerativa,
6. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
7. di avere in conseguenza di ciò ponderato ed adeguatamente calcolato le risorse necessarie alla prestazione dei servizi oggetto della presente concessione, dichiarando la documentazione prodotta, le planimetre e gli altri documenti di gara sufficienti ed adeguati a praticare conseguentemente il rialzo percentuale offerto;
8. di allegare a pena di esclusione ex art. 93, co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 l'impegno di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario;
9. di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad ottemperare agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento, in particolare indicando gli estremi di conto corrente a ciò dedicato, il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto c/c, il quale dovrà essere consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione della presente concessione, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria, consapevole dell'immediata risoluzione contrattuale, qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa;
10. di impegnarsi altresì ad inserire un'analogia clausola nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento ed a comunicare al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali;
11. (*barcare l'ipotesi che interessa. Si precisa che qualora non venga barrata nessuna delle 2 opzioni, l'accesso si intenderà consentito*):
 - di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime;
 - IN ALTERNATIVA**
 - di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime per le seguenti motivazioni:

-
-
-
12. di obbligarsi a dare avvio alla concessione anche in pendenza della stipula del contratto, convenendo circa il fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un danno alla Fondazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D. Lgs n. 50/2016;
13. di essersi recato presso l'impianto e di aver preso conoscenza delle condizioni del medesimo;
14. di eleggere il proprio domicilio, per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016, all'indirizzo che si indica:
.....;
15. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
16. di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del D. Lgs. n. 267/2006 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri:
.....;

"Si dichiara di essere informato circa le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.".

"Si dichiara altresì di essere informato a norma dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata".

....., li

(firma del legale rappresentante)

.....

Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità e attestato di effettuazione del sopralluogo all'impianto.

ALLEGATO A2

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

MODULO PER ENTI, FEDERAZIONI,

SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E IMPRESE

Spett.le

Fondazione per lo Sport del

Comune di Reggio Emilia

Via F.lli Manfredi n. 12/d

42124 Reggio Emilia

IL SOTTOSCRITTO

NATO A IL

IN QUALITA' DI (*carica sociale*) *di*

- ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA
- DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIASTA
- FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI.....
- SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE ANCHE COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETÀ COMMERCIALE.....
- IMPRESA.....

(indicare *denominazione e ragione sociale*)

SEDE LEGALE: Città Prov.

Cap. Via/Piazza n° civ.

SEDE OPERATIVA: Città Prov.

Cap. Via/Piazza n° civ.

CODICE FISCALE

PARTITA I.V.A.

NUMERO DI TELEFONO N. FAX

INDIRIZZO MAIL

INDIRIZZO P.E.C.

ISCRIZIONE C.C.I.A.A. n.

POSIZIONE/I INPS cod. :

SEDE INPS DI RIFERIMENTO

POSIZIONE/I INAIL cod.:

SEDE INAIL DI RIFERIMENTO:

CONTRATTO COLLETTIVO applicato ai dipendenti: categoria di riferimento:

.....

data del contratto in vigore:

DIMENSIONE AZIENDALE (numero dei dipendenti):

1. CONTRATTO COLLETTIVO applicato ai dipendenti: categoria di riferimento:

.....

data del contratto in vigore:

2. DIMENSIONE AZIENDALE (numero dei dipendenti):

.....

TUTTO CIO' PREMESSO in relazione all'Avviso pubblico per la concessione in gestione ed uso dello "Stadio Mirabello" di Via Matteotti a Reggio Emilia ed ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

1. che intende partecipare alla procedura per la concessione in gestione ed uso dello Stadio Mirabello di Via Matteotti a Reggio Emilia per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, accettando integralmente e senza condizioni il contenuto dell'apposito Avviso e del "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale", che dovrà essere restituito firmato in ogni pagina, recante le disposizioni per la concessione dell'impianto medesimo;
2. che l'offerta e' presentata:

- a titolo individuale

IN ALTERNATIVA

- in qualità di mandatario del Raggruppamento temporaneo/consorzio, costituito dai soggetti di cui all'**ALLEGATO A4**. In ragione di ciò si esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, sicche' le dichiarazioni rese sono riferibili pure ai soggetti costituenti il raggruppamento;
- di essere in regola con i pagamenti eventualmente dovuti nei confronti della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, di eventuali altre società sportive Partecipanti della Fondazione e del Comune medesimo o di aver firmato con tali soggetti un piano di rientro per eventuali debiti. Ciò vale a pena di esclusione anche per i partecipanti all'eventuale Raggruppamento, ove costituito;
- di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di possedere le capacità tecniche e professionali per assumere la concessione dell'impianto oggetto di gara;
- di essere associato alla "Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia"

IN ALTERNATIVA

- di non essere associato alla "Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia"
- di possedere **direttamente esperienza gestionale di impianti sportivi** per periodi continuativi pari ad almeno un anno e precisamente
Denominazione impianto: _____
Natura dell'impianto (pubblico/privato) _____
Proprietà dell'impianto _____
Localizzazione (città, via/p.zza, n.civ) _____

Periodo di gestione: dal _____ al _____.

IN ALTERNATIVA

- di possedere *esperienza gestionale in impianti sportivi* per periodi continuativi pari ad almeno un anno mediante uno dei soggetti/impresi raggruppati (_____) di cui intende avvalersi, che in ragione di ciò eseguirà i compiti di organizzazione generale del servizio all'interno del raggruppamento, soddisfacendo in tal modo i pertinenti criteri di selezione e dichiarando che non esistono a carico di tale soggetto motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016. L'esperienza gestionale è quella di seguito indicata:

Denominazione impianto: _____

Natura dell'impianto (pubblico/privato) _____

Proprietà dell'impianto _____

Localizzazione (città, via/p.zza, n.civ) _____

Periodo di gestione: dal _____ al _____.

Consapevole che in tal caso non saranno ammesse alla gara imprese che abbiano un'esistenza in vita inferiore al triennio e che abbiano avuto un fatturato medio annuo nell'ultimo biennio (2014-2015) inferiore a € 80.000, dichiara tale impresa essere stata costituita in data _____ di essere stata sin qui continuativamente operante e di avere avuto un fatturato nell'ultimo biennio (2014-2015) pari a € _____ nel 2014 e di € _____ nel 2015.

- che il numero medio annuo di dipendenti del soggetto concorrente negli ultimi 3 anni (2013-2014-2015) è stato di _____ dipendenti (da documentare con DM relativo agli anni considerati).
- Si ricorda che saranno ammessi esclusivamente concorrenti che negli ultimi 3 anni abbiano avuto in organico un numero minimo medio annuo di almeno 4 (quattro) dipendenti

VALIDO PER SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

- che si impegna a:

➤ collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia per favorire programmi di reinserimento, sostegno, recupero sociale o altre azioni positive a favore di un numero di ragazzi/adulti/anziani pari ad 1 unità ogni cento associati o frazione di associati all'anno, in cui la pratica sportiva venga indicata in soggetti con situazioni sociali ed economiche di indigenza (riconosciute tali dalle competenti autorità pubbliche), come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni fisiche atte a contrastare malattie legate all'invecchiamento o patologie degenerative.

A tal fine i predetti individui dovranno essere associati e fatti partecipare gratuitamente alle attività sportive e sociali della società sportiva ed annualmente il Concessionario dovrà presentare documentazione validata dai Servizi Sociali o Educativi o dalle Circoscrizioni del Comune. A tutela del Concessionario eventuali oneri di carattere assicurativo o eventuali supporti straordinari per i trasporti, o eventualmente quelli per servizi o per il sostegno psico-fisico di soggetti affetti da patologie, dovranno essere forniti dai Servizi richiedenti, sollevando il Concessionario da eventuali responsabilità;

- dare la propria disponibilità a realizzare la partecipazione attiva al Progetto "Sport e Comunità", promosso dalla Fondazione (o altri in futuro), anche mediante adesione a piani di lavoro concordati con i Servizi sociali, educativi, culturali del Comune di Reggio Emilia e la cui realizzazione sia da essi validata;
- dichiarare la propria disponibilità a supportare eventuali attività, iniziative e manifestazioni organizzate dalla Fondazione per lo Sport;

**VALIDO PER ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA,
FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, IMPRESE**

- che si impegna a:
 - assumersi i relativi costi di cui al punto 1 delle prestazioni dovute dalle società sportive per prestazioni analoghe, e cioè per associare gratuitamente (pagandone la quota associativa annuale fino alla scadenza della presente concessione, presso società sportive da individuarsi territorialmente) fino ad un massimo di 3 (tre) soggetti segnalati dai Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia.
 - dare la propria disponibilità a realizzare la partecipazione attiva al Progetto "Sport e Comunità", promosso dalla Fondazione (o altri in futuro), anche mediante adesione a piani di lavoro concordati con i Servizi sociali, educativi, culturali del Comune di Reggio Emilia e la cui realizzazione sia da essi validata;
 - dichiarare la propria disponibilità a supportare eventuali attività, iniziative e manifestazioni organizzate dalla Fondazione per lo Sport;
- che relativamente alla cura e manutenzione del manto erboso è in possesso almeno delle seguenti attrezzature:
 - ✓ Trattorino tagliaerba raggio zero
 - ✓ Rigeneratrice semovente o riseminatrice
 - ✓ Rete livellatrice
 - ✓ Spandisabbia a traino
 - ✓ Rullo compressore per campi da calcio

IN ALTERNATIVA

- che relativamente alle sopracitate attrezzature, essendone sprovvisto, si impegna ad acquisirne la disponibilità in caso di aggiudicazione, da utilizzare con risorse umane proprie.

IN ALTERNATIVA

- che per la cura e manutenzione del manto erboso si avvarrà di impresa specializzata, provvista di attestazione SOA per la categoria "OS 24 Verde e arredo urbano",

IN ALTERNATIVA

- che per la cura e manutenzione del manto erboso si avvarrà di impresa specializzata, avente adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, con riferimento all'importo e alla tipologia dei lavori ed adeguata dotazione di attrezzature tecniche. In ogni caso l'intervento per il ripristino del campo di gioco andrà garantito – a pena di esclusione - entro 24 ore successive all'evento sportivo.

In relazione ad entrambe le due precedenti ipotesi si allega dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria:

- a. attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b. attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c. attestante che essa si obbliga verso il concorrente e verso la Fondazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

Si allega altresì in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione.

- di accettare l'accordo di tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso e del programma minimo di lavori e manutenzioni che dovrà essere adottato, per garantirne la qualità del mantenimento, consistente almeno nei seguenti interventi:
 - a. manutenzione completa dell'impianto di irrigazione, comprensiva della sostituzione degli eventuali irrigatori che dovessero guastarsi;
 - b. dopo ogni partita sistemazione entro 24 ore delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura;
 - c. irrigazione del terreno di gioco nel periodo tra aprile e ottobre, almeno due volte alla settimana e comunque ogni volta che si renda necessario;
 - d. sfalcio, raccolta e conferimento in discarica dell'erba, nel periodo da aprile a ottobre almeno una volta a settimana e ogni altra volta si rendesse necessario;
 - e. semina di rinfitto nelle zone più colpite almeno due volte l'anno nel periodo di riposo dei campi e su richiesta del concedente ogni qual volta le condizioni dello stesso pregiudicassero lo svolgimento dell'attività sportiva;
 - f. diserbo selettivo ove necessario;
 - g. concimazione, almeno una volta nel corso della concessione entro il mese di marzo;
 - h. rullatura specie nel periodo invernale e primaverile ogni volta che si rendesse necessario;
 - i. segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
 - j. stendimento di sabbia e torba su richiesta del concedente e comunque ogni volta che si rendesse necessario.
- di essere in grado assicurare la conduzione di impianti tecnologici mediante proprie risorse umane

IN ALTERNATIVA

- di essere in grado assicurare la conduzione di impianti tecnologici tramite impresa specializzata, provvista di attestazione SOA per la categoria "OG 11 Impianti tecnologici".

IN ALTERNATIVA

- che per la conduzione di impianti tecnologici si avvarrà di impresa avente adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, con riferimento all'importo e alla tipologia dei lavori ed adeguata dotazione di attrezzature tecniche. In ogni caso l'intervento andrà garantito – a pena di esclusione - entro le 24 ore successive al manifestarsi della necessità dell'intervento.

In relazione ad entrambe le due precedenti ipotesi si allega dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria:

- a. attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b. attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c. con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Fondazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

Si allega altresì in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione.

- che non esistono a proprio carico, o delle imprese ausiliarie in caso di avvalimento, o delle imprese raggruppate, cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riportato in calce¹, che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione ad una

¹ Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109e successive modificazioni;
 f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (€ 10.000 n.d.a.) Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire

procedura d'appalto o concessione e di cui, sottoscrivendo la presente, si attesta di avere letto con attenzione e compreso il contenuto, specie con riferimento alle fattispecie ivi individuate di reato, a tutti i soggetti cui i medesimi si riferiscono, a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli altri illeciti ed alle altre condizioni menzionate. Si attesta altresì di avere compreso che non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo;

- che lo stesso deve dirsi oltreché per il sottoscritto e per i membri del proprio Consiglio di Amministrazione (o organismo equivalente) anche per i Presidenti e membri dei Consigli Direttivi degli altri soggetti che costituiscono il Raggruppamento;

In particolare il sottoscritto dichiara

- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei propri riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

IN ALTERNATIVA

- di essere stato ammesso al concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 16-3-1942, n. 267, come modificato dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 ed al fine di partecipare alla presente gara, allega:
 - la relazione di un professionista in possesso di requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lettera d), dello stesso Regio Decreto e s.m.i., che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

qualsiasi danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

- ✓ la dichiarazione del legale rappresentante di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della Concessione, il quale si è impegnato, nei confronti del concorrente e della stazione concedente, a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione della concessione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione alla Concessione;
- ✓ la documentazione prescritta dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e sue s.m.i. che attesta da parte del soggetto in "avvalimento" il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della Concessione.

(Nota: l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto co., lettera b) dell'Art. 186-bis del R.D. 16-3-1942, n. 267, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento).

- di non avere commesso violazioni gravi (cioè che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti a € 10.000, ex art. articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 n.d.r.), definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.

IN ALTERNATIVA

- che pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori);
- (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO)
che non esistono altresì a carico di soggetti rispetto a cui si intende esercitare la facoltà di avvalimento cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
- di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate sin qui dalla Fondazione e/o di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti derivanti dal D. LGS. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., in materia di sicurezza sul lavoro, nonché del D.M. 18/03/1996, come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal d.m. 6 giugno 2005;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso, nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché nel Protocollo d'intesa stipulati dall'Amministrazione comunale in data 23.10.2006 con le Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali di categoria e nel Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici;
- di voler subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le seguenti prestazioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia:
(indicare % subappalto);

IN ALTERNATIVA

- di non voler subappaltare alcuna prestazione;
- di voler comunicare alla Fondazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del contratto medesimo;

DICHIARA ALTRESÌ.

1. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della concessione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
2. di aver effettuato una verifica della disponibilità delle risorse umane necessarie per la prestazione dei servizi oggetto della presente concessione;
3. di dare atto che è possibile procedere coi modi e nei tempi indicati dall'Avviso, che si giudicano adeguati, ad un sopralluogo dell'impianto e che un mancato sopralluogo del medesimo determinerà l'esclusione dell'offerta;
4. di essere a conoscenza dello stato di fatto dell'impianto, di non sollevare in corso di concessione obiezione o pretesa alcuna riguardo al medesimo;
5. di avere in base a ciò esatta cognizione del medesimo e dunque di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della propria offerta, giudicandola, quindi, realizzabile e remunerativa;

6. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
7. di avere in conseguenza di ciò ponderato ed adeguatamente calcolato le risorse necessarie alla prestazione dei servizi oggetto della presente concessione, dichiarando la documentazione prodotta, le planimetri e gli altri documenti di gara sufficienti ed adeguati a praticare conseguentemente il rialzo percentuale offerto;
8. di allegare a pena di esclusione ex art. 93, co. 8 del D. Lgs. N. 50/2016 l'impegno di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs N. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario;
9. di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad ottemperare agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento, in particolare indicando gli estremi di conto corrente a ciò dedicato, il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto c/c, il quale dovrà essere consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione della presente Concessione, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria, consapevole dell'immediata risoluzione contrattuale, qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa;
10. di impegnarsi altresì ad inserire un'analogia clausola nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento ed a comunicare al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali;
11. (*barrare l'ipotesi che interessa. Si precisa che qualora non venga barrata nessuna delle 2 opzioni, l'accesso si intenderà consentito:*)
 - di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime.

IN ALTERNATIVA

- di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime per le seguenti motivazioni:
.....
.....
- 12. di obbligarsi a dare avvio alla concessione anche in pendenza della stipula del contratto, convenendo circa il fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un danno alla Fondazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13, del D.Lgs.

- n. 50/2016. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
13. di essersi recato presso l'impianto e di aver preso conoscenza delle condizioni del medesimo;

14. di eleggere il proprio domicilio, per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016, all'indirizzo che si indica:
-

15. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., a comunicare tempestivamente alla Fondazione concedente ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;

16. di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del D. Lgs. n. 267/2006 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri:
-

17. Il Concedente in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della Concessione.

"Si dichiara di essere informato circa le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.".

"Si dichiara altresì di essere informato a norma dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata".

....., li

(firma del legale rappresentante)

.....

Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità e attestato di effettuazione del sopralluogo all'impianto.

ALLEGATO A3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PROTOCOLLI INTESA E ANTIMAFIA

Spett. le
Fondazione per lo Sport
del Comune di Reggio Emilia
Via F.lli Manfredi n. 12/d
Reggio Emilia

Il sottoscritto
nato a il
documento d'identità
in qualità di
dell'impresa/ente/società sportiva
con sede in
indirizzo
partita I.V.A. n. cod. fiscale

per la gara indetta dalla Fondazione in indirizzo per la concessione in gestione ed uso dello Stadio Mirabello di Via Matteotti a Reggio Emilia

DICHIARA, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 S.M.I.

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni eventualmente applicabili contenute:
 - nel Protocollo d'intesa sottoscritto con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di categoria per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione comunale, recepito con Deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 4699/74 del 23.03.2007 consultabile all'indirizzo web: <http://www.municipio.re.it/gare>;

- nel Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e dalla Prefettura di Reggio Emilia e recepito con Deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 7742/154 del 17.05.2011 consultabile web: <http://www.municipio.re.it/gare>, successivamente rinnovato nel 2013 con deliberazione Giunta Comunale P.G. n. 23050 del 30/07/2013;
2. di essere a conoscenza che la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 84, co. 3, del D. Lgs. n. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva e che la stazione concedente procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
 3. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione
 - ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico di subcontraente;
 - a comunicare tempestivamente alla stazione concedente ogni eventuale variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione;
 - a comunicare tempestivamente alla stazione concedente ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico o abbia compiti di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza.

(N.B.: *La dichiarazione ai sensi dell'art. 1, co. 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 va presentata dalle S.p.A., Soc. in accomandita per azioni, S.r.l., S. coop. per azioni., S.c.r.l., Società consortili per azio-ni o a r.l.. Qualora la ditta aggiudicataria o subappaltatrice sia un consorzio, essa è tenuta a comunicare i dati di cui alla presente dichiarazione, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipa-no alla progettazione e all'esecuzione dell'opera).*

"Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000".

"Si dichiara altresì di essere informato a norma dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata".

....., lì

(firma del legale rappresentante)

.....

Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità

ALLEGATO A4 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI IMPEGNO
A COSTITUIRE ATI

Spett. le

Fondazione per lo Sport
del Comune di Reggio Emilia
Via F.lli Manfredi n. 12/d
Reggio Emilia

Oggetto: avviso pubblico per la concessione in gestione ed uso dello stadio Mirabello di Via Matteotti a Reggio Emilia - Dichiarazione di impegno a costituire associazione temporanea di imprese (art. 48, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

I sottoscritti

1. _____ con sede in _____
Via _____ Part. IVA _____
Cod. Fisc. _____ rappresentata dal Legale _____
Rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____;
costituita in data _____

- n. iscrizione nel registro C.O.N.I. di cui al comma 20 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 _____;

IN ALTERNATIVA

- Iscrizione C.C.I.A.A. n. _____

2. _____ con sede in _____
Via _____ Part. IVA _____
Cod. Fisc. _____ rappresentata dal Legale _____
Rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____;
costituita in data _____

- n. iscrizione nel registro C.O.N.I. di cui al comma 20 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 _____;

IN ALTERNATIVA

Data _____ Firma _____

Iscrizione C.C.I.A.A. n. _____

3. _____ con sede in _____
Via _____ Part. IVA _____
Cod. Fisc. _____, rappresentata dal Legale
Rappresentante Sig. _____ nato a _____
costituita in data _____

n. iscrizione nel registro C.O.N.I. di cui al comma 20 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 _____;

IN ALTERNATIVA

Iscrizione C.C.I.A.A. n. _____

Premesso

- che la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia con pubblico Avviso ha indetto una procedura aperta per la concessione in gestione ed uso dello stadio Mirabello di Via Matteotti a Reggio Emilia;
- che per la partecipazione alla procedura in oggetto le parti ritengono opportuna un'organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti;
- che in ragione di ciò le parti intendono partecipare all'affidamento della concessione in oggetto congiuntamente, impegnandosi alla costituzione di un raggruppamento temporaneo di società sportive e/o operatori economici, in caso di aggiudicazione della Concessione, con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza per l'esecuzione della concessione in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 48, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Raggruppamento verrà strutturato secondo:

IL MODELLO TIPO ORIZZONTALE

IN ALTERNATIVA

IL MODELLO TIPO VERTICALE I CUI SERVIZI DELLA:

- a. categoria prevalente sono costituiti da prestazioni che attengono essenzialmente alla organizzazione generale del servizio, pulizia, custodia, sorveglianza, manutenzione dell'immobile, conduzione di impianti tecnologici, informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto, riscossione delle tariffe. Tali servizi verranno svolti da:

Data _____

Firma _____

;

- b. categoria secondaria sono costituiti dalla manutenzione, cura e ripristino del manto erboso. Tali servizi verranno svolti da:

;

(DA BARRARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO PER MANCANZA DI ESPERIENZA GESTIONALE DEL CONCORRENTE MANDATARIO)

che ai fini della richiesta esperienza gestionale in impianti sportivi per periodi continuativi pari ad almeno un anno essa è posseduta da _____, di cui ci si intende avvalere all'interno del presente raggruppamento e che sottoscrivendo la presente si obbliga verso il concorrente e verso la stazione concedente a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con ciò soddisfacendo la condizione di cui all'art. 89, co. 1, ultimo periodo. In ragione di ciò eseguirà i compiti di organizzazione generale del servizio all'interno del Raggruppamento, soddisfacendo in tal modo i pertinenti criteri di selezione e dichiarando che non esistono a carico di tale soggetto motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'esperienza gestionale in impianti sportivi per periodi continuativi pari ad almeno un anno è posseduta da: _____

Denominazione impianto: _____

Natura dell'impianto (pubblico/privato) _____

Proprietà dell'impianto _____

Localizzazione (città, via/p.zza, n.civ) _____

Periodo di gestione: dal _____ al _____.

Denominazione impianto: _____

Natura dell'impianto (pubblico/privato) _____

Proprietà dell'impianto _____

Localizzazione (città, via/p.zza, n.civ) _____

Data _____

Firma _____

Periodo di gestione: dal _____ al _____.

Consapevole che in tal caso non saranno ammesse alla gara imprese che abbiano un'esistenza in vita inferiore al triennio e che abbiano avuto un fatturato medio annuo nell'ultimo biennio (2014-2015) inferiore a € 80.000, dichiara tale impresa essere stata costituita in data _____, di essere stata sin qui continuativamente operante e di avere avuto negli ultimi due anni un fatturato nell'ultimo biennio (2014-2015) pari a € _____ nel 2014 e di € _____ nel 2015 e un numero di dipendenti pari a _____;

- che non esistono a carico di ciascuno dei soggetti raggruppati, o delle imprese ausiliarie in caso di avvalimento o subappalto, cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non trovarsi né personalmente, né in relazione alle associazioni sportive o ad altri soggetti che sottoscrivono la presente, né con riferimento alle persone che rivestono o hanno rivestito cariche sociali, direttive o dirigenziali in tali soggetti o società, in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione. Sottoscrivendo la presente, si attesta di avere letto con attenzione e compreso il contenuto del predetto art. 80, specie con riguardo a tutti i soggetti cui si fa riferimento, alle fattispecie ivi individuate di reato, alle ipotesi di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli altri illeciti ed alle altre condizioni menzionate. Si attesta altresì di avere compreso che non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo;
- di essere informati circa le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ";
- di essere informati altresì a norma dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata";

Dichiarano

1. che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo mandataria _____

che si assumerà ex art. 48, co. 4, del D. Lgs. 50/2016 le seguenti parti del servizio (specificazione differente a seconda che venga scelto il modello orizzontale o verticale):

2. che l'impresa/soggetto mandante _____

Data _____

Firma _____

si assumerà ex art. 48, co. 4, del D. Lgs. 50/2016 le seguenti parti del servizio
(specificazione differente a seconda che venga scelto il modello orizzontale o verticale):

3. che l'impresa/soggetto **mandante** _____
si assumerà ex art. 48, co. 4, del D. Lgs. 50/2016 le seguenti parti del servizio
(specificazione differente a seconda che venga scelto il modello orizzontale o verticale):
-
-

4. che l'impresa/soggetto **mandante** _____
si assumerà ex art. 48, co. 4, del D. Lgs. 50/2016 le seguenti parti del servizio
(specificazione differente a seconda che venga scelto il modello orizzontale o verticale):
-
-

5. che alla impresa/soggetto indicata come futura **mandataria** verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto d'appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l'espletamento di tutti gli atti dipendenti dalla concessione e fino all'estinzione di ogni rapporto con l'Ente appaltante;

conseguentemente

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto, **si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante della impresa/soggetto capogruppo. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.**

Luogo e data _____

Capogruppo _____ (legale rappresentante) Timbro e firma

Data _____

Firma _____

Mandante _____ (legale rappresentante) Timbro e firma

Data _____

Firma _____

ALLEGATO A5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
ATTESTATO PRESA VISIONE DOCUMENTI DI GARA

Spett. le

Fondazione per lo Sport
del Comune di Reggio Emilia
Via F.Ili Manfredi n. 12/d
Reggio Emilia

Oggetto: **concessione in gestione ed uso dello stadio Mirabello di Via Matteotti a Reggio Emilia – Periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017.**

Il sottoscritto _____
in qualità di legale rappresentante dell'impresa / Ente / Società Sportiva _____

dichiara di aver preso visione della documentazione relativa alla gara in oggetto e di aver in tal modo conoscenza di tutti gli elementi necessari a formulare offerta.

data _____

TIMBRO E FIRMA DELL'IMPRESA

.....

ALLEGATO B1

MODULO DI OFFERTA ECONOMICA



In bollo
€ 16

Spett. le
Fondazione per lo Sport
del Comune di Reggio Emilia

Via F.lli Manfredi n. 12/d
Reggio Emilia

Oggetto: offerta economica relativa ad Avviso pubblico per la concessione in gestione ed uso
dello Stadio Mirabello di Via Matteotti a Reggio Emilia.

Il sottoscritto
nato a il
documento d'identità
in qualità di
con sede in
indirizzo
partita I.V.A. n. cod. fiscale

OFFRE

per l'affidamento della concessione in oggetto, il seguente rialzo percentuale:

<p>sul valore del canone base da corrispondere alla Fondazione di</p> <p>€ 2.500,00 (IVA esclusa)</p>	<p>RIALZO PERCENTUALE <u>(con l'eventuale indicazione massima di due decimali)</u></p> <p>(in cifre):</p> <p>(in lettere):</p>
---	--

....., li

(

TIMBRO E FIRMA DELL'IMPRESA

(*) (*)

(

(*) L'offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di esclusione, con allegata la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.

ALLEGATO B2

MODULO DI OFFERTA ECONOMICA A.T.I.



In bollo

€ 16

Spett. le

Fondazione per lo Sport

del Comune di Reggio Emilia

Via F.lli Manfredi n. 12/d

Reggio Emilia

Oggetto: offerta economica relativa ad Avviso pubblico per la concessione in gestione ed uso
dello Stadio Mirabello di Via Matteotti a Reggio Emilia.

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Il sottoscritto
nato a il
documento d'identità
in qualità di
dell'impresa
con sede in
indirizzo
partita I.V.A. n. cod. fiscale

MANDANTE

Il sottoscritto
nato a il
documento d'identità
in qualità di
dell'impresa
con sede in
indirizzo
partita I.V.A. n. cod. fiscale

MANDANTE

Il sottoscritto
nato a il
documento d'identità
in qualità di
dell'impresa
con sede in
indirizzo
partita I.V.A. n. cod. fiscale

OFFRONO

per l'affidamento della concessione di cui in oggetto, il seguente rialzo percentuale:

<p>sul valore del canone base da corrispondere alla Fondazione di</p> <p>€ 2.500,00 (IVA esclusa)</p>	<p>RIALZO PERCENTUALE <u>(con l'eventuale indicazione massima di due decimali)</u></p> <p>(in cifre):</p> <p>(in lettere):</p>
---	--

....., li

TIMBRO E FIRMA

(*).....

TIMBRO E FIRMA

(*).....

TIMBRO E FIRMA

(*).....

(*) l'offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di esclusione, da tutti i componenti del raggruppamento (consorzio) non ancora costituito, con allegate le fotocopie di un documento di identità personale in corso di validità.

(

t

STADIO DI CALCIO MIRABELLO

Tariffe relative ad una partita (I.V.A. esclusa)

DESCRIZIONE	EURO
PARTITA MASCHILE (minimo fisso)	
Serie C1	3.400,00
Serie C2	2.265,00
Campionato Nazionale Dilettanti	1.135,00
Campionato Eccellenza	900,00
Campionato Promozione	750,00
Campionato Primavera/Beretti	700,00
Partite a scopo benefico organizzate da Enti o privati	370,00
Partite a scopo benefico organizzate da ONLUS	160,00
(*) TORNEI DI CALCIO (minimo fisso)	
Fino a 18 anni, con ingresso a pagamento	320,00
Fino a 18 anni, con ingresso gratuito	210,00
Oltre i 18 anni	485,00
Finali Amatori / Dilettanti (oltre i 18 anni)	485,00
PARTITA CALCIO FEMMINILE	
Serie A	gratuito
Serie B	gratuito
Serie inferiori	gratuito
ALTRÉ DISCIPLINE SPORTIVE (minimo fisso)	
Gare internazionali e nazionali	1.620,00
Serie A	1.135,00
Serie B	700,00
Serie inferiori	422,00
ONERI ACCESSORI (**)	
Sala Stampa	107,00
Spogliatoio aggiuntivo (oltre i primi due)	107,00
Palestra A	107,00
Palestra B	107,00
(***) Illuminazione campo	865,00
Illuminazione tribuna e allacciamento impianto elettrico (a giornata)	100,00
PULIZIA TRIBUNA (compresi servizi pubblico e locali accessori) (**)	
Intera tribuna	105,00
Settore centrale	63,00
Settore laterale destro	22,00
Settore laterale sinistro	22,00

STADIO DI CALCIO MIRABELLO

MANIFESTAZIONI CON INGRESSO A PAGAMENTO

In caso di manifestazioni a pagamento deve essere corrisposta una quota pari al 7% sugli introiti della manifestazione, al netto dei diritti erariali SIAE e dell'I.V.A.; devono comunque essere corrisposti i minimi fissi sopra riportati.

Sono escluse dal pagamento della percentuale del 7% le manifestazioni effettuate a scopo benefico per le quali dovranno essere corrisposti esclusivamente i minimi fissi indicati nella tabella sopra riportata; l'organizzatore della manifestazione dovrà produrre adeguata documentazione a riprova dell'avvenuto versamento a favore del beneficiario dell'iniziativa.

(*) IL CORRISPETTIVO SI RIFERISCE ALL'INTERA GIORNATA.

() USO GRATUITO IN CASO DI PARTITE DI CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE**

(*) ILLUMINAZIONE**

Per tutte le manifestazioni di cui alla tabella sopracitata è comunque obbligatorio, in caso di utilizzo dell'impianto d'illuminazione, il pagamento della tariffa corrispondente, fatta eccezione se trattasi di partite di campionato di calcio femminile.